

Allegato "A" al repertorio numero 49689/28989

STATUTO ASSOCIAZIONE "MAGICA TORINO"

Art. 1. Costituzione e Denominazione

È costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata:
"MAGICA TORINO".

L'Associazione ha sede in Torino, via Luigi Cibrario numero 56.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati Fondatori, come meglio disciplinato dai successivi articoli 9 e 19.

Art. 2. Scopi e Finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico, aconfessionale che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di:

- dare spazio e visibilità agli artisti membri del movimento;
- costituire, realizzare, mantenere un portale internet denominato:

www.magicatorino.it

www.magicatorino.com

- realizzare mostre di eccellenza visiva e di contenuti, performance, installazioni, eventi teatrali e musicali, presentazioni, convegni, esposizioni, produzioni audio-visive, editoria musicale, grafica e letteraria;
- creare momenti di aggregazione artistica allo scopo di espressione e

promozione;

- realizzare workshop;
- organizzare concorsi e corsi con tematiche artistiche;
- promuovere attività legate all'artigianato ed al design;
- attività di crowdfunding.

A tale scopo ogni Associato Fondatore incaricato dal Direttivo sarà responsabile della selezione degli artisti che faranno domanda di ingresso in Magica Torino in base al proprio settore di competenza.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali, correlate allo scopo associativo, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe.

Art. 3. Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative ordinarie;
- b) Quote associative supplementari o straordinarie;
- c) Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) Erogazioni liberali e oblazioni;
- e) Contributi di enti pubblici e privati;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) Entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività

commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

i) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4. Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo in modo che l'Associato Fondatore di riferimento per il relativo settore artistico, ne valuti l'idoneità artistica ed in caso affermativo rilasci la tessera di Associato del Movimento Magica Torino (Associati Ordinari) con i costi previsti dal direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di rispettare i regolamenti interni;
- 4) di accettare, senza riserve, lo Statuto.

È facoltà del Consiglio Direttivo, in ogni caso, se ad una successiva analisi del profilo artistico dell'Associato ne rilevasse mancanze o non idoneità, deciderne l'esclusione previa votazione con voto di maggioranza relativa

senza la restituzione del valore della quota versata.

Gli Associati si distinguono in:

- a) Associati FONDATORI;
- b) Associati ORDINARI;
- c) Associati ONORARI;
- d) Associati SOSTENITORI.

Sono Associati Fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari tutti gli Artisti che hanno presentato domanda di ammissione. L'esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo. Gli Associati Ordinari partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell'Associazione.

Sono Associati Onorari tutti coloro che, pur non potendo partecipare attivamente alla vita del Movimento Magica Torino, ne condividono gli ideali, gli scopi e desiderano contribuire al loro raggiungimento apportando il prestigio della loro immagine.

Sono Associati Sostenitori le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell'Associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro, consulenze professionali o quanto possa essere di utilità all'Associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all'Associazione, cui i vari versamenti danno diritto; gli Associati simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell'Associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di

liberalità.

Fra gli Associati Fondatori esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli Associati Fondatori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Associato Fondatore ha un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria degli Associati Fondatori non può essere retribuita; l'Associazione in base ad accordi preventivamente stabiliti può rimborsare solo agli Associati Fondatori rimborsi spese a piè di lista concordati preventivamente con il Direttivo.

La qualifica di Associato Fondatore si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima e non dà diritto al rimborso della quota versata all'atto di Costituzione dell'Associazione né a nessun altro tipo di risarcimento o rimborso;
- c) per esclusione, deliberata dal Direttivo per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari, regolamentari, comportamento indegno e sopraggiunte problematiche di carattere

giudiziario.

Art. 5. Diritti e doveri

Gli Associati Fondatori hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di percepire rimborsi spese a piè di lista autorizzati dal Direttivo.

Gli Associati Ordinari, gli Associati Onorari, gli Associati Sostenitori hanno diritto:

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi associativi;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire dei servizi messi a loro disposizione dall'Associazione in base al proprio settore artistico.

Gli Associati Fondatori sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a svolgere le attività preventivamente concordate a condizione che vi siano i fondi versati in cassa;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6. Emblema

L'Associazione ha il seguente emblema: Triangolo rosso su fondo nero con scritta MAGICA (bucata in bianco) TORINO (rosso pieno).

Art. 7. Quote associative

Le quote associative degli Associati Fondatori vengono versate una tantum all'atto della Costituzione del Movimento MAGICA TORINO.

Le quote associative degli Associati Ordinari vengono fissate dal Consiglio Direttivo e costituiscono la quota di iscrizione annuale.

Art. 8. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati Fondatori;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, se l'Assemblea degli Associati Fondatori ne decide la nomina.
- d) Il Comitato

Compiti del Comitato sono: promuovere l'Associazione presso le varie istituzioni, verificare le caratteristiche tecniche ed artistiche per la realizzazione delle attività promosse dall'associazione. A tale scopo è compito del Consiglio Direttivo nominare annualmente i Commissari preposti ai vari incarichi con tacito rinnovo.

Art. 9. Assemblea degli Associati Fondatori

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del

programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalla maggioranza degli Associati Fondatori.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell'assemblea, fatta eccezione per quelle di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati Fondatori. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ogni Associato avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro Associato Fondatore ed ogni Associato non può avere più di una delega. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati Fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Fondatori.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 10. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri fino ad un massimo di 7 (sette) nominati dall'Assemblea degli Associati Fondatori. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o due consiglieri, subentrano nella carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare due o più consiglieri, il Presidente deve convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi componenti, vengono nominati inoltre il tesoriere, i consiglieri ed il segretario scegliendolo anche tra gli Associati Fondatori, tenendo presente che è possibile affidare due cariche alla stessa persona.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza

dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
- b) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
- c) adottare provvedimenti disciplinari;
- d) compilare il rendiconto contabile;
- e) fissare la quota ordinaria di ammissione;
- f) eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, il Consigliere;
- g) nominare comitati o commissioni interne;
- h) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- i) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per locazioni; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- j) redigere il regolamento al fine della gestione interna.

Art.11. Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione in ogni evenienza. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di

promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Art.12. Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art.13. Il Segretario e il Tesoriere

Al segretario competono i seguenti compiti:

- 1) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione degli Associati Fondatori che ne vogliano prendere visione;
- 2) la diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l'estero;
- 3) l'aggiornamento dell'elenco degli Associati comprese le disponibilità e le risorse individuali;
- 4) la cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell'Associazione.

Al tesoriere competono i seguenti compiti:

- 1) la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- 2) l'effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
- 3) la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- 4) la predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;

5) la predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Tutto quanto concerne il punto 4) della carica di segretario e i punti da 1) a 5) per la carica di tesoriere devono essere sottoposti all'approvazione del Presidente.

Art. 14. Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, ove nominato, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea degli Associati Fondatori.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci e rendiconti annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 15. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Il Consiglio Direttivo deve altresì predisporre anche il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Art. 16. Fondo Comune

Le quote degli Associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

Art. 17. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18. Intramissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intramissibile e non è rivalutabile.

Art. 19. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le delibere di modifica dello Statuto devono essere approvate dall'assemblea in sede straordinaria.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati Fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Fondatori.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Art.20. Clausola Compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero tra gli Associati o fra gli Associati e l'Associazione e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

L'arbitro deciderà, entro novanta giorni dalla nomina, in modo

irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità degli Associati Fondatori.

Art. 21. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

BENEDETTO BONAFFINI

LUIGI ANTINUCCI

GIORGIO LUSSO

GREGNANIN DOMENICO

BARBARA COLOMBOTTO ROSSO

SANDRA BELIGNI NOTAIO